



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1696

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Modifica del modello d'intervento in materia di vita indipendente e inclusione nella società delle persone con disabilità di cui alle deliberazioni di Giunta provinciale n. 2224/2014 e n. 870/2015.

Il giorno **30 Settembre 2016** ad ore **09:10** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

UGO ROSSI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

ALESSANDRO OLIVI
CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI
LUCA ZENI

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

- con deliberazione n. 2224 del 15 dicembre 2014 la Giunta provinciale ha approvato un nuovo modello di intervento in materia di vita indipendente e inclusione nella società delle persone con disabilità, a seguito di approvazione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con decreto della Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali n. 266/2013, di una proposta progettuale della Provincia Autonoma di Trento che prevedeva la sperimentazione di nuovi criteri per la vita indipendente; la suddetta deliberazione prevedeva un periodo di 12 mesi per l'applicazione del nuovo modello;
- con deliberazione n. 870 del 26 maggio 2015 la Giunta provinciale modificava gli allegati 1) e 2) della deliberazione n. 2224/2014; ciò ha necessariamente determinato un rinvio dell'applicazione del nuovo modello di intervento a seguito della quale è stata stabilita, con nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali di data 1 ottobre 2015 e con deliberazione n. 2390 del 18 dicembre 2015, una proroga, senza alcun onere aggiuntivo, al 1° ottobre 2016, per il termine delle attività del progetto di vita indipendente;
- con decreto della Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali n. 182/2014 sono state approvate nuove Linee Guida per la presentazione di progetti in materia di vita indipendente e con successivo decreto n. 289/2014 il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali approvava una seconda proposta progettuale a seguito di nuova adesione da parte della Provincia Autonoma di Trento in collaborazione con l'Azienda provinciale per i servizi sanitari;
- la sperimentazione dei nuovi criteri previsti dalle deliberazioni n. 2224/2014 e n. 870/2015 era stata prevista fino al termine delle attività del primo progetto e cioè fino al 1° ottobre 2016;
- si propone ora di procedere all'applicazione di un nuovo modello di intervento, rivedendo in parte le condizioni dell'attuale intervento per la vita indipendente, come di seguito meglio specificato fino al termine della seconda proposta progettuale che avrà durata di 1 anno a partire dal 2 ottobre 2016;
- al fine di promuovere un più ampio modello di intervento per la vita indipendente e utilizzare strumenti più appropriati nella costruzione del progetto individualizzato, coerentemente anche alle Linee Guida adottate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si propone:
 - di utilizzare per la valutazione della persona da parte dell' U.V.M., lo strumento ICF (Classificazione Internazionale del Funzionamento, delle Disabilità e della Salute, WHO 2002), nelle parti relative alle Funzioni Corporee, Attività e Partecipazione, limitatamente alle disabilità motorie. Si propone inoltre di valutare le disabilità psichiche, intellettive e sensoriali, già inserite nell'applicazione del nuovo modello, in relazione alle autonomie globali e del funzionamento sociale e alle potenzialità di inclusione della persona;
 - di considerare il contributo economico per l'assistente personale come parte di un più ampio insieme di interventi finalizzati alla vita indipendente, quali quelli forniti anche dalle nuove tecnologie domotiche;
- si propone inoltre di mantenere i progetti di vita indipendente attivati in base alla deliberazione di Giunta provinciale n. 2422 del 2009 sino a diversa disposizione e comunque sino al termine dell'applicazione di questo nuovo modello;
- si propone infine di dare attuazione al protocollo d'intesa fra il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e la Provincia autonoma di Trento in materia di vita indipendente e inclusione nella società delle persone con disabilità, approvato e reso esecutivo dal suddetto Ministero con decreto della Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali n. 352/2014 successivamente all'approvazione della seconda proposta progettuale di vita indipendente di cui al decreto n. 289/2014:
 - approvando l'allegato 1) "Disciplinare. Modello di intervento in materia di vita indipendente e inclusione nella società delle persone con disabilità", l'allegato 2) "Valutazione della condizione economico patrimoniale familiare ai fini dell'accesso all'intervento in materia di vita indipendente e inclusione nella società delle persone con disabilità " e l'allegato 3)

“Scheda di valutazione per il progetto individualizzato”, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, così come elaborati dalle competenti strutture dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari e del Dipartimento salute e solidarietà sociale della provincia;

- dando corso all’applicazione del nuovo modello di vita indipendente a partire dal 2 ottobre 2016 per la durata di 1 anno, periodo previsto per la durata della seconda proposta progettuale, così da poter meglio verificarne la rispondenza alle esigenze di integrazione e promozione dell’autonomia anche attraverso l’approccio con le nuove tecnologie domotiche;
- dando mandato all’Azienda provinciale per i servizi sanitari di proseguire con i progetti di vita indipendente secondo il disciplinare di cui all’allegato 1) e di sperimentare nuove tipologie di intervento quali l’abitare in autonomia;
- applicando la valutazione della condizione economico patrimoniale familiare così come prevista dall’allegato 2) prendendo come anno di riferimento dei redditi e del patrimonio l’anno 2015 per le domande presentate dall’avvio della seconda proposta progettuale (02.10.2016) al 30.06.2017 e l’anno 2016 per le domande presentate dal 01.07.2017 fino al termine della seconda proposta progettuale (01.10.2017);
- mantenendo l’applicazione di quanto disciplinato al punto 5.11.2 dell’allegato alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2422/2009 riguardante “Interventi di sostegno in favore di persone con handicap grave ai fini della permanenza nel loro ambiente di vita familiare e progetti alternativi al ricovero a favore di persone non autosufficienti”, per i “progetti” attivati prima della sperimentazione prevista dalle deliberazioni n. 2224/2014 e n. 870/2015, sino a diversa disposizione e comunque sino al termine dell’applicazione di questo nuovo modello;
- rinviando a successivo provvedimento l’assunzione di decisioni in ordine alle modalità di proseguimento del modello di intervento in materia di vita indipendente;

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione
- vista la L.P. 23 luglio 2010 n. 16
- visti gli atti citati in premessa;
- a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1. di approvare i documenti, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, recanti titolo “Disciplinare. Modello di intervento in materia di vita indipendente e inclusione nella società delle persone con disabilità” (Allegato 1), “Valutazione della condizione economico patrimoniale familiare ai fini dell’accesso all’intervento in materia di vita indipendente e inclusione nella società delle persone con disabilità” (Allegato 2) e “Scheda di valutazione per il progetto individualizzato” (Allegato 3);
2. di demandare all’Azienda provinciale per i servizi sanitari l’attivazione di ulteriori progetti di vita indipendente con i criteri di cui agli allegati 1), 2) e 3), coerentemente con quanto previsto dalle Linee Guida adottate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

3. di stabilire un periodo di 12 mesi a partire dal 2 ottobre 2016 per l'applicazione del nuovo modello di vita indipendente, periodo previsto per la durata della nuova proposta progettuale, approvata e resa esecutiva dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
4. di dare atto che l'applicazione della deliberazione della Giunta provinciale n. 2422 del 2009, relativamente al punto 5.11.2 dell'allegato riguardante "Interventi di sostegno in favore di persone con handicap grave ai fini della permanenza nel loro ambiente di vita familiare e progetti alternativi al ricovero a favore di persone non autosufficienti", rimane per i progetti in essere prima delle deliberazioni n. 2224/2014 e n. 870/2015, sino a diversa disposizione e comunque sino al termine dell'applicazione di questo nuovo modello;
5. di rinviare a successivo provvedimento l'assunzione di decisioni in ordine al proseguimento dei progetti di vita indipendente successivamente al termine della nuova proposta progettuale;
6. di dare atto che la copertura della spesa derivante dall'applicazione del presente provvedimento, pari ad euro 100.000,00 è già stata assicurata con deliberazione n. 2400/2015;
7. di dare atto che l'Azienda provinciale per i servizi sanitari trasmetterà al Dipartimento Salute e solidarietà sociale le relazioni e le rendicontazioni nei tempi previsti, al fine di permettere alla Provincia di rispettare le scadenze e i vincoli imposti dal protocollo di intesa fra il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e la Provincia autonoma di Trento in premessa citato.

Adunanza chiusa ad ore 10:40

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Allegato 1 disciplinare

002 Allegato 2 valutazione della condizione economico patrimoniale familiare

003 Allegato 3 scheda di valutazione

IL PRESIDENTE

Ugo Rossi

LA DIRIGENTE

Patrizia Gentile

**Allegato parte integrante
Allegato 1)**

DISCIPLINARE.

**MODELLO DI INTERVENTO IN MATERIA DI VITA INDIPENDENTE E INCLUSIONE
NELLA SOCIETA' DELLE PERSONE CON DISABILITA'.**

ARTICOLO 1 FINALITA'

L'intervento in materia di vita indipendente non ha natura assistenziale, ma persegue l'obiettivo di sviluppare il percorso di autonomia e di consapevole realizzazione del progetto di vita della persona.

L'intervento ha l'obiettivo di supportare la domiciliarità riconoscendo un ruolo attivo alla persona, secondo i principi e attraverso gli strumenti dell'integrazione socio sanitaria in linea con quanto previsto dall'articolo 21 della legge provinciale in materia di tutela della salute.

ARTICOLO 2 TIPOLOGIA DELLA PRESTAZIONE

L'intervento è rivolto alle persone disabili, così come individuate al successivo art. 3, per favorirne il miglioramento globale della qualità di vita, la permanenza in un contesto domiciliare e nell'ambiente sociale di riferimento e una più ampia inclusione sociale.

L'intervento è riconosciuto per un periodo di dodici mesi, secondo le modalità individuate nel Progetto individualizzato della persona e definito in sede di Unità Valutativa Multidimensionale (U.V.M).

Ai fini della determinazione del sostegno economico il riferimento è l'indice di condizione economico-patrimoniale familiare di cui all'Allegato 2, considerando la condizione economica del nucleo familiare del richiedente.

La misura massima dell'intervento è stabilita in euro 1.100,00 mensili. La misura minima in euro 330,00 mensili.

ARTICOLO 3 DESTINATARI E CRITERI DI AMMISSIBILITA'

Sono destinatarie dell'intervento in materia di vita indipendente le persone adulte disabili di età compresa fra i 18 e i 64 anni, residenti in provincia di Trento da almeno due anni consecutivi, che possiedono al momento della domanda i seguenti requisiti:

- riconoscimento di invalidità civile al 100% con attribuzione di indennità di accompagnamento di cui alla L.P. 7/1998;
- riconoscimento di handicap con connotazione di gravità, di cui al comma 3 dell'articolo 3 della L. 104/1992;
- condizione economico-patrimoniale del nucleo familiare di riferimento, valutata secondo le modalità e i criteri indicati nell'Allegato 2, con indicatore ICEF inferiore o uguale a 0,32.

ARTICOLO 4 ACCESSO AL PROGETTO DI VITA INDIPENDENTE

L'accesso è subordinato alla presentazione di una domanda scritta che deve essere sottoscritta dalla persona richiedente, salvo i casi espressamente previsti dal D.P.R. 445/2000 – art. 4, c.1.

La domanda è presentata presso i Punti unici provinciali di accesso territorialmente competenti su apposito modulo predisposto dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari, previo accertamento della condizione economico-patrimoniale, come definita nell'articolo 3.

ARTICOLO 5 VALUTAZIONE DELLA PERSONA E DEFINIZIONE DEL PROGETTO INDIVIDUALIZZATO

L'intervento è definito a seguito di una valutazione da parte dell'Unità Valutativa Multidimensionale (U.V.M.).

Presupposti per l'attivazione del Progetto sono:

- la condizione di non autosufficienza intesa come limitazione nello svolgere autonomamente le normali attività di vita e di relazione adeguate all'età;
- la condizione di autonomia nella capacità di autodeterminazione della propria esistenza che consenta di esprimere libere scelte anche in ordine alla propria assistenza.

Gli elementi che caratterizzano l'appropriatezza del Progetto sono:

- le potenzialità della persona e quanto il progetto modifica l'inclusione sociale e l'autorealizzazione della stessa secondo i suoi desideri;
- la presenza nella rete assistenziale di altri servizi pubblici e l'eventuale disponibilità della persona a rinunciare a parte di essi, divenendo così parte attiva nella gestione della propria assistenza;
- l'insuccesso di precedenti progetti di inserimento residenziale o la richiesta di deistituzionalizzazione con rientro al proprio domicilio;
- la motivazione, condivisione e supporto della famiglia e/o della rete dei servizi.

L'U.V.M. utilizza tutte le scale di valutazione ritenute opportune per l'inquadramento del caso. Inoltre, per la sola disabilità fisica, prosegue l'utilizzo della scheda di valutazione basata su ICF (Classificazione Internazionale del Funzionamento, delle Disabilità e della Salute, WHO 2002), relativamente alle Funzioni Corporee, Attività e Partecipazione come da Allegato 3).

Il Progetto descrive la partecipazione della persona alla vita della comunità intesa come attività lavorativa, di studio e di tempo libero.

L'U.V.M. nell'elaborare il Progetto, coordina l'accesso ai servizi secondo criteri di appropriatezza e priorità, attraverso l'attivazione delle risorse e dei servizi disponibili sul territorio in grado di supportare, anche parzialmente, i bisogni della persona.

L'U.V.M. effettua la valutazione ai fini dell'inserimento in un elenco unico di livello aziendale. Per l'inserimento in questo elenco va tenuto in considerazione anche l'ordine di presentazione della domanda di Progetto di vita indipendente presso gli uffici amministrativi del Distretto di appartenenza, nel caso di indisponibilità di risorse.

L'U.V.M. individua il *case manager* quale punto di riferimento per la persona e la famiglia durante tutto il percorso della presa in carico, al fine di coordinare gli interventi previsti dal Progetto individualizzato e monitorarne l'effettiva realizzazione.

ARTICOLO 6 QUANTIFICAZIONE IMPORTO ECONOMICO

L'importo economico viene quantificato in relazione all'indicatore ICEF determinato secondo quanto previsto nel documento Allegato 2) "Valutazione della condizione economico patrimoniale familiare ai fini dell'accesso all'intervento in materia di vita indipendente e inclusione nella società delle persone con disabilità". I progetti saranno attivati sino al raggiungimento delle risorse assegnate annualmente dalla Giunta provinciale all'Azienda provinciale per i servizi sanitari comprensive anche delle risorse previste dal protocollo d'intesa tra Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e la Provincia autonoma di Trento del dicembre 2014.

L'U.V.M. rivaluta le persone in elenco con cadenza annuale.

ARTICOLO 7 EROGAZIONE E RENDICONTAZIONE

Il beneficiario è responsabile della rendicontazione al Distretto sanitario territorialmente competente, delle spese sostenute in attuazione del Progetto che si realizza attraverso l'intervento di uno o più assistenti personali e eventuali supporti di tecnologie domotiche.

L'erogazione avviene a seguito della presentazione di regolare documentazione della spesa sostenuta attestante che le prestazioni sono erogate come da Progetto.

Il beneficiario sceglie autonomamente il proprio assistente personale ed è tenuto a dare completa applicazione alla vigente normativa in materia di lavoro. La titolarità e la responsabilità nella scelta e nella gestione del rapporto di lavoro dell'assistente personale è esclusivamente del beneficiario e dei suoi familiari.

Considerata la finalità dell'intervento, ossia quella di favorire la conduzione di una vita autonoma, l'assistente personale non deve essere legato alla persona da vincoli di parentela, affinità, coniugio o convivenza. Il progetto può in via eccezionale prevedere, dove non sia possibile attivare risorse esterne extrafamiliari disponibili nell'ambito del territorio, l'assunzione di un familiare. In questo caso il familiare dovrà essere in età lavorativa e senza alcun tipo di rapporto di lavoro a tempo pieno.

Può inoltre essere considerato l'apporto delle nuove tecnologie domotiche e delle tecnologie per la connettività sociale purché gli interventi non siano ricompresi in quelli già concedibili dal servizio sanitario provinciale e non siano sostitutivi del supporto fornito dagli assistenti personali.

ARTICOLO 8 INCOMPATIBILITA'

L'intervento in materia di vita indipendente è incompatibile con le seguenti prestazioni e condizioni che devono essere verificate nel momento della valutazione U.V.M.:

- assegno di cura di cui all'articolo 10 della L.P. n. 15/2012;
- sussidio economico per l'assistenza e la cura al domicilio di persone non autosufficienti di cui alla L.P. n. 6/1998;
- inserimento in strutture residenziali sanitario-assistenziali e socio-sanitarie ad esclusione dei periodi di ricovero ospedaliero;
- prestazione sanitaria aggiuntiva "Contributo forfetario sulle spese di assistenza per favorire la permanenza a domicilio delle persone in possesso dei requisiti di eleggibilità in RSA con livello assistenziale NAMIR" (disciplinata dalla deliberazione di Giunta provinciale n. 1306/2011);
- residenti in una convivenza anagrafica ai sensi dell'art. 5 c.1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 22.

Le persone che beneficiano degli interventi e delle prestazioni citate possono presentare domanda per l'erogazione dell'intervento in materia di vita indipendente; l'erogazione dell'intervento è subordinata alla presentazione di formale dichiarazione di rinuncia alla fruizione di tali prestazioni o interventi. L'inserimento in strutture residenziali sanitario assistenziali e sociosanitarie per periodi di sollievo comporta la sospensione dell'intervento per la durata del sollievo.

ARTICOLO 9 VERIFICA DELL'INTERVENTO

L'Azienda provinciale per i servizi sanitari attua le verifiche riguardo l'adeguatezza e l'appropriatezza dell'intervento in materia di vita indipendente avvalendosi del *case manager* individuato in sede di valutazione multidisciplinare dalla medesima U.V.M, tenuto conto:

- del Progetto individualizzato e delle indicazioni ivi contenute;
- delle condizioni di salute e del loro evolversi.

Il Progetto può essere rivalutato ogni qualvolta le condizioni e l'evoluzione dei bisogni lo richiedano potendone comportare, su indicazione dell'U.V.M., la sua cessazione, qualora vengano meno i requisiti previsti per i soggetti aventi diritto.

Allegato parte integrante

Allegato 2

VALUTAZIONE DELLA CONDIZIONE ECONOMICO PATRIMONIALE FAMILIARE AI FINI DELL'ACCESSO ALL'INTERVENTO IN MATERIA DI VITA INDIPENDENTE E INCLUSIONE NELLA SOCIETA' DELLE PERSONE CON DISABILITA'

La presente disciplina individua gli elementi variabili da considerare per la valutazione della condizione economico patrimoniale familiare ai fini dell'accesso all'intervento in materia di vita indipendente.

Per quanto non indicato si applicano le disposizioni per la valutazione della condizione economica dei richiedenti interventi agevolativi ai sensi dell'articolo 6 della legge provinciale 1° febbraio 1993, n. 3 (di seguito "Disposizioni ICEF"), in vigore al momento della presentazione della domanda.

1. Composizione del nucleo familiare da valutare

Il nucleo familiare da valutare è quello risultante al momento della domanda o al momento del riaccertamento annuale della condizione economica ed è formato da:

- il beneficiario dell'intervento in materia di vita indipendente;
- gli altri componenti il nucleo anagrafico del beneficiario, salvo quanto di seguito specificato;
- il coniuge del beneficiario, anche se risiede altrove, fa parte del nucleo da valutare salvo nei casi di esclusione previsti dalle Disposizioni ICEF riguardanti la composizione del nucleo familiare da valutare nel caso di interventi agevolativi previsti nell'ambito delle politiche a sostegno della famiglia e/o a favore degli studenti;
- i soggetti affidati e le persone accolte nel nucleo familiare in via residenziale con provvedimento amministrativo o dell'autorità giudiziaria, nonché i soggetti accolti nell'ambito di progetti di solidarietà internazionale.

Non si considerano nel nucleo familiare da valutare i seguenti soggetti ancorchè presenti nel nucleo familiare anagrafico del beneficiario:

- i componenti per i quali è stata chiesta la cancellazione dal nucleo familiare anagrafico al momento della presentazione della domanda o è in corso la relativa procedura;
- il coniuge non legalmente separato quando ricoverato in via definitiva in strutture residenziali sanitarie, socio-assistenziali e socio-sanitarie, detenuto in istituti di pena od ospitato in comunità di recupero;
- la persona che presta, con regolare contratto di lavoro, attività di assistenza ai componenti il nucleo familiare da valutare; questa persona, con gli eventuali suoi familiari presenti nel nucleo ove è prestata l'assistenza, forma nucleo familiare da valutare a sé stante.

Considerato che beneficiario dell'intervento di vita indipendente è la persona adulta che beneficia dell'indennità di accompagnamento e che nel medesimo nucleo familiare possono esserci più di una persona in tale condizione, si prescinde dalla norma per cui ciascun soggetto può appartenere a un solo nucleo familiare da valutare. Nello specifico, per i soggetti non autosufficienti appartenenti allo stesso nucleo familiare si presenteranno altrettante domande, ciascuna intestata a un singolo richiedente/beneficiario diverso, i cui nuclei familiari da valutare possono avere uno o più componenti in comune.

2. Peso del reddito e del patrimonio in relazione alla parentela con il beneficiario

Le percentuali di ponderazione del reddito e del patrimonio dei componenti il nucleo familiare da valutare sono definite in relazione al grado di parentela con il beneficiario dell'intervento di vita indipendente, nel seguente modo:

- 100% per il beneficiario dell'intervento di vita indipendente, per il proprio coniuge o convivente more uxorio e per i genitori;
- 50% per i figli del beneficiario;
- 30% per gli altri componenti.

3. Altri parametri ICEF e deroghe al calcolo dell'indicatore

Franchigia sul valore dell'Abitazione di Residenza FAR	€ 150.000,00
Franchigia sul Patrimonio Mobiliare familiare FPM	€ 40.000,00
Limite Superiore del primo scaglione sul patrimonio mobiliare e immobiliare familiare al netto delle franchigie su patrimonio mobiliare e sull'abitazione di residenza LS1	€ 30.000,00
Limite Superiore del secondo scaglione sul patrimonio mobiliare e immobiliare familiare al netto delle franchigie su patrimonio mobiliare e sull'abitazione di residenza LS2	€ 60.000,00
Prima ALiquota di conversione del patrimonio complessivo in reddito equivalente AL1	10%
Seconda ALiquota di conversione del patrimonio complessivo in reddito equivalente AL2	20%
Terza ALiquota di conversione del patrimonio complessivo in reddito equivalente AL3	60%
Reddito di riferimento RIF	€ 50.000,00

In deroga a quanto previsto dalle Disposizioni ICEF, si applicano le seguenti disposizioni relative ai redditi e al patrimonio del beneficiario:

- non si tiene conto della deduzione per persone non autosufficienti spettante in via forfetaria o delle spese per l'assistenza e la cura del soggetto beneficiario dichiarate in alternativa alla deduzione forfetaria. Viene riconosciuta una deduzione in relazione all'età del richiedente pari a quella prevista dalla disciplina dell'assegno di cura di cui alla l.p. 15/2012;
- i redditi da lavoro dipendente e assimilati di cui alla categoria DIP e ANP della tabella C1 della Dichiarazione sostitutiva ICEF, e i redditi di cui alle tabelle C2, C3 e C4 della dichiarazione sostitutiva ICEF sono computati per la parte eccedente l'importo di euro 25.000,00;
- sono da dichiarare nel patrimonio del beneficiario gli eventuali beni immobili o diritti reali sui medesimi da lui ceduti nei cinque anni antecedenti la presentazione della domanda, al coniuge, ai parenti ed affini fino al terzo grado, salvo che questi beni non siano stati già indicati nelle dichiarazioni ICEF dei componenti il nucleo familiare da valutare. I beni immobili e i diritti reali sugli stessi ceduti a titolo gratuito sono valutati al valore ICI esistente al 31 dicembre dell'anno di riferimento dei redditi. Per i beni immobili e i diritti reali sugli stessi ceduti a titolo oneroso, si valuta il maggiore tra il loro valore ICI al 31 dicembre dell'anno di riferimento dei redditi e il valore del patrimonio finanziario del beneficiario;

- non sono computati gli interventi economici in materia di vita indipendente nonché l'assegno di cura (l.p. 6/1998) e l'assegno di cura (l.p. 15/2012) ricevuti dal richiedente nell'anno di riferimento dei redditi.

4. Redditi e patrimoni da dichiarare: anno di riferimento.

L'anno di riferimento dei redditi e del patrimonio da dichiarare è così individuato:

- 2015 per le domande presentate dall'avvio del II° progetto sperimentale (02.10.2016) al 30.06.2017;
- 2016 per le domande presentate dal 01.07.2017 al termine del II° progetto sperimentale (01.10.2017).

5. Limiti ICEF per l'accesso all'intervento di vita indipendente e calcolo dell'importo.

Il limite superiore dell'indicatore ICEF oltre il quale non viene corrisposto alcun intervento di vita indipendente è pari a 0,32.

Viene concesso l'importo massimo qualora non venga superato il limite inferiore dell'ICEF familiare pari a 0,18.

Per valori dell'ICEF familiare compresi tra il limite inferiore e il limite superiore l'importo dell'intervento sarà compreso tra l'importo minimo e l'importo massimo in modo inversamente proporzionale all'ICEF risultante con scaglioni di 5 euro.

6. Disposizioni in merito alla rettifica di dichiarazioni ICEF inerenti la domanda per l'intervento di vita indipendente.

Per la valutazione della condizione economico patrimoniale per l'accesso all'intervento di vita indipendente, si assume il nucleo familiare esistente al momento della presentazione della domanda. Il richiedente può spontaneamente regolarizzare o completare le informazioni presenti nelle dichiarazioni collegate alla domanda o nella domanda stessa, finché le stesse sono utilizzabili e purché non risultino assoggettate al controllo. L'eventuale maggiore importo risultante dalla regolarizzazione o integrazione spontanea delle informazioni è riconosciuto solo se esse sono effettuate entro il primo riaccertamento della condizione economica, successivo alla presentazione della domanda. Ai fini delle presenti disposizioni per domanda si intende la domanda per ottenere l'intervento di vita indipendente e la domanda per il riaccertamento della condizione economico patrimoniale.

**Allegato parte integrante
Allegato 3)**

SCHEDA DI VALUTAZIONE PER IL PROGETTO INDIVIDUALIZZATO

La seguente scheda rappresenta un estratto di SVaMDi (*scheda per la valutazione multidimensionale delle persone con disabilità*) già in uso nella Regione Veneto. Di questa scheda si utilizzano sperimentalmente le liste relative alle funzioni corporee ed alle attività e partecipazione.

Le definizioni riportate nelle tabelle sono contenute nello strumento ICF (Classificazione internazionale del Funzionamento, delle Disabilità e della Salute, WHO 2002), che rimane il riferimento per la compilazione della presente scheda in modo particolare le sezioni D (*classificazione dettagliata con definizioni*) e l'allegato 2 (*indicazioni per l'uso dei codici ICF*).

Per la valutazione sanitaria e la valutazione sociale vengono utilizzate le rispettive schede di SVM.

Parte 1A –MENOMAZIONI DELLE FUNZIONI CORPOREE

Le **funzioni corporee** sono le funzioni fisiologiche dei sistemi corporei (includere le funzioni psicologiche)

Le **menomazioni** sono problemi nella funzione del corpo, intesi come una deviazione o una perdita significative.

QUALIFICATORE: ESTENSIONE DELLE MENOMAZIONI

0 Nessuna menomazione (assente, trascurabile, 0-4%).

1 Menomazione lieve (leggera, piccola, 5-24%).

2 Menomazione media(moderata, discreta, 25-49%)

3 Menomazione grave (notevole, estrema, 50-95%).

4 Menomazione completa (totale, 96-100%).

8 Non specificato significa che l'informazione è insufficiente per specificare la gravità della menomazione.

9 Non applicabile significa che è inappropriato applicare un particolare codice (es: b650 Funzioni della mestruazione per donne in età di pre-menarca o di post-menopausa).

BREVE LISTA DELLE FUNZIONI CORPOREE		Qualificatore Valori da 0 a 9	
B1. FUNZIONI MENTALI			
		RIFERIMENTO	VALORE
b110	Coscienza	0	
b114	Orientamento (s-t-p)	0	
b117	Intelletto (compresi ritardo e demenza)	0	
b160	Funzioni del pensiero	0	
b167	Linguaggio	0	
b180	Funzioni dell'esperienza del se e del tempo.	0	
B1 tot max (6 funzioni x 4*) = 24			

*Poiché la scheda deve produrre una somma numerica che consenta di gestire la graduatoria, in questo caso per il qualificatore 0 (zero) = nessuna menomazione delle funzioni mentali, viene considerato di valore numerico 4.

B7. FUNZIONI NEURO-MUSCOLO-SCHELETRICHE E CORRELATE AL MOVIMENTO			
		RIFERIMENTO	VALORE
b710	Mobilità dell'articolazione	--	
b730	Forza muscolare	3-4	
b735	Tono muscolare	3-4	
b760	Funzione di controllo del movimento volontario	3-4	
b765	Movimento involontario	--	
B7 tot max (3 funzioni x qualificatore 4) = 12			

Parte 2-3: LIMITAZIONI DELL'ATTIVITA'/RESTRIZIONI DELLA PARTECIPAZIONE E FATTORI AMBIENTALI

L'**attività** è l'esecuzione di un compito o di un'azione da parte di un individuo.

La **partecipazione** è il coinvolgimento in una situazione di vita.

Il qualificatore **Performance** descrive ciò che un individuo fa nel suo ambiente attuale.

Il qualificatore **Capacità** descrive l'abilità di un individuo di eseguire un compito o un'azione.

Il qualificatore Capacità focalizza l'attenzione sulle limitazioni che sono caratteristiche inerenti o intrinseche delle persone stesse. Queste limitazioni dovrebbero essere manifestazioni dirette dello stato di salute della persona, **senza assistenza**. Per assistenza intendiamo l'aiuto di un'altra persona, o l'assistenza fornita da un veicolo o da uno strumento adattato o appositamente progettato o qualsiasi modificazione ambientale di una stanza, della casa, del posto di lavoro, ecc. Il livello dovrebbe essere valutato relativamente alle capacità normalmente attese per quella persona o alle capacità della persona prima delle attuali condizioni di salute. Per questo motivo viene considerata, ai fini del punteggio, il solo qualificatore Capacità, tralasciano quello Performance.

0 Nessuna difficoltà significa che la persona non presenta il problema.

0 Nessun problema (assente, trascurabile, ..., 0-4%).

1 Problema lieve (leggera, piccola, ... 5-24%).

2 Problema medio (moderato, discreto, ...25-49%)

3 Problema grave (notevole, estremo,50-95%).

4 Problema completo (totale, 96-100%)

8 Non specificato significa che l'informazione è insufficiente per specificare la gravità della difficoltà.

9 Non applicabile significa che è inappropriato applicare un particolare codice.

BREVE LISTA DI DIMENSIONI			Fattori Ambientali	
Attività e Partecipazione	Performance	Capacità (senza assistenza)		Codici e qualificatori
		RIF	VAL	
D4. MOBILITA				
d410 cambiare posizione di base		3-4		
d430 sollevare trasportare oggetti		3-4		
d450 camminare		3-4		
d460 spostarsi in diverse collocazioni		3-4		

D5 CURA DELLA PROPRIA PERSONA		RIF	VAL	
d510 lavarsi		3-4		
d530 bisogni corporali		3-4		
d540 vestirsi		3-4		
d550 mangiare		3-4		
d560 bere		3-4		
D6. VITA DOMESTICA				
d620 procurarsi beni e servizi		3-4		
d630 preparare i pasti		3-4		
d640 fare i lavori di casa		3-4		
D4-D5-D6 tot max (12 attività x qualificatore 4) = 48				

Vengono inoltre considerate alcune condizioni rilevanti rispetto alla **condizione familiare ed abitativa** della persona.

SITUAZIONE FAMILIARE ABITATIVA ED AMBIENTALE	Punteggio
Vive solo (ad eccezione dell'assistente personale)	8
Vive in famiglia con compiti di responsabilità genitoriale verso figli minori	6
Vive nella famiglia di origine	2
Abitazione servita	0
Abitazione isolata	2
Abitazione priva di barriere	0
Abitazione con barriere interne o esterne	2
Abitazione con barriere sia interne che esterne	4
TOT MAX 14	

Punteggio max CONDIZIONE SOGGETTIVA	84
Punteggio max CONDIZIONE SOCIALE	14
Punteggio max TOT	98